

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI
NELL'AMBITO DEI PERCORSI FORMATIVI PER L'ABILITAZIONE
ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA**

Tra

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito UNIBA o "Soggetto promotore"),
C.F.80002170720, con sede legale in Bari (Ba) Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari (Italia), in
persona del Rettore legale rappresentante pro tempore Prof. Roberto Bellotti, domiciliato
per la sua carica presso la sede dell'Università,

e

L'Istituto Scolastico _____

(di seguito "Istituto Scolastico" o "Soggetto ospitante")

Codice meccanografico _____, appartenente al Sistema
Nazionale di Istruzione della Regione _____

(se Istituto Paritario specificare: decreto n. _____ del _____)

con sede legale _____

CAP _____ in Via/Piazza _____

codice fiscale _____

rappresentato dal/dalla Dirigente scolastico/a Dott./Dott.ssa _____

_____ domiciliato/a per la sua carica presso l'Istituto;

VISTI

- il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509";
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante "Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio";
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016 n. 19 "Regolamento recante

disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259 recante “la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016”;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 616 recante “Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti;
- l'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente "Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie", e, in particolare, il comma I, lettera d), che ha introdotto l'articolo 2-bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito e con il Ministro dell'Università e della Ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- il D.P.C.M. del 4 agosto 2023, pubblicato sulla G.U. n. 224 del 25.09.2023, recante “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- il D.R. n. 3902 del 6.11.2023 di costituzione, in forma aggregata, ai sensi del comma 5, art. 4 del DPCM del 4 agosto 2023, del centro DIDASCO – Centro Multidisciplinare per la Formazione all'Insegnamento Secondario e di approvazione del relativo Regolamento di istituzione;
- il D.R. n. 3962 del 10.11.2023 e il D.R. n. 631 del 21.02.2025 con cui è stato riformulato il

Regolamento di cui sopra;

- il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 22 novembre 2023, n. 221 recante l'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, in attuazione dell'articolo 18 bis, comma 6, del d. lgs. 59/2017;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 22 dicembre 2023, n. 255 recante "Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado"
- il D.R. n. 3130 del 20.10.2025 che delega la Prof.ssa Montone alla sottoscrizione delle convenzioni per lo svolgimento dei tirocini nell'ambito dei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti;
- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 19 gennaio 2026, n. 70 recante: "Accreditamento iniziale dei percorsi di formazione iniziale dei docenti a.a. 2025/2026 Università degli Studi di Bari Aldo Moro";
- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 gennaio 2026, n. 137 recante: "Riserva dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti a.a. 2025/2026";
- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 27 gennaio 2026, n. 138 recante: "Autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti a.a. 2025/2026";

PREMESSO

- che il sistema formativo accademico e scolastico convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo, al fine di migliorare la qualità dei processi di formazione iniziale per l'accesso in ruolo dei docenti della scuola secondaria di I e di II grado;
- che la collaborazione tra l'Università e l'Istituto costituisce occasione di sviluppo della ricerca e della sperimentazione didattica ed educativa;
- che a tale scopo il rapporto tra gli Enti predetti si configura come paritetico e rispettoso della reciproca autonomia, collaborativo e interattivo;
- che è interesse delle parti promuovere e rafforzare la collaborazione fra l'Ateneo e le Istituzioni Scolastiche per il perseguimento del comune obiettivo di concorrere alla realizzazione dell'ottimale formazione degli studenti iscritti ai percorsi formativi per la formazione iniziale degli insegnanti;
- che l'Istituto è accreditato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione di riferimento e dichiara di essere dotato delle strutture e di tutte le condizioni necessarie ad accogliere tirocinanti ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.C.M. 4 agosto 2023;

- che, ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 modificato dall'art. 44 della Legge 29 giugno 2022, n. 79 e ss.mm., del DPCM 4 agosto 2023 e dei Decreti 19 gennaio 2026, n. 70, e 27 gennaio 2026, n. 138 sono stati istituiti, con DD.RR. n. 304 e n. 306 del 05.02.2026 e ss.mm.ii presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2025/2026;
- che nei percorsi formativi si prevede la possibilità dello svolgimento di un tirocinio formativo diretto e indiretto da svolgere presso le Istituzioni scolastiche, al fine di un completamento proficuo della formazione del docente;
- che, per il tirocinio diretto, disciplinato dalla presente convenzione, si prevedono le seguenti attività formative come da allegati 1 e 5 del richiamato D.P.C.M.:
 - “- osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche;
 - osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
 - osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;
 - affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.”
- che il D.M. 93/2012 relativo alle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell'art. 12 del DM 249/2010, e in particolare all'art. 8, prevede che gli Atenei riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota dei contributi di iscrizione ai relativi percorsi;
- che in applicazione del suddetto art.8 del DM 249/2010 tale contributo è quantificato in € 200,00 (duecento/00 euro) al netto dell'imposta di bollo per ciascun tirocinante;
- che per Tutor dei tirocinanti si intende il personale docente di cui all'art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, con relative competenze e responsabilità;

Tutto ciò premesso, e tenuto conto che quanto premesso è parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

1. In forza della presente convenzione l'Istituto scolastico si rende disponibile ad accogliere, presso le proprie strutture, studenti iscritti all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per lo svolgimento del tirocinio diretto di formazione ed orientamento ai sensi del DPCM 4 agosto 2023 in materia di formazione iniziale degli insegnanti.
2. L'Istituto scolastico e l'Università si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare i propri interventi al fine di qualificare la formazione iniziale degli insegnanti con una preparazione che, unitamente a itinerari formativi teorici, offra spazi per progettualità ed esperienze concrete secondo gli standard professionali di cui all'allegato A del D.P.C.M. 4

agosto 2023.

Articolo 2

Il soggetto ospitante, accreditato presso l'Ufficio Scolastico Regionale di afferenza e/o in possesso dei requisiti previsti nell'art. 11 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture, su proposta del soggetto promotore e verificata la disponibilità allo svolgimento della funzione di tutor di un docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, i corsisti in tirocinio di formazione iscritti ai percorsi abilitanti attivati presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Articolo 3

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor coordinatore designato dal soggetto promotore e da un tutor accogliente, indicato dal soggetto ospitante. Per il tirocinante inserito nella struttura in base alla presente Convenzione è predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor accogliente per il soggetto ospitante;
- il nominativo del tutor coordinatore;
- gli obiettivi, le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle polizze assicurative (responsabilità civile e rischi e infortuni) stipulate dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro a favore dei propri corsisti.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati o alle informazioni acquisite durante lo svolgimento del tirocinio, con particolare riferimento ai dati personali degli alunni con i quali si troverà ad operare;
- frequentare la scuola nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.

Articolo 5

Il soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto formativo in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- ad attivare le opportune modalità di accoglienza e supporto per orientare il tirocinante nella conoscenza dell'Istituzione scolastica e nello svolgimento delle attività previste nel progetto;
- a trasmettere agli Uffici amministrativi del soggetto promotore la valutazione finale relativa a ciascun tirocinante sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi.
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

- in caso di sinistro, con rilevanza assicurativa, verificatosi durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà a sua volta alla segnalazione agli Istituti assicurativi;
- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Articolo 6

Il soggetto promotore:

- fornisce al soggetto ospitante un registro predisposto per il monitoraggio delle presenze e il progetto formativo;
- corrisponde al termine delle attività, al soggetto ospitante, per l'intero progetto di tirocinio, previa presentazione di una relazione finale da parte del tirocinante e del tutor del tirocinante, un contributo di € 200,00 (duecento/00) per ciascun tirocinante;
- attesta la funzione di tutor svolta dai docenti impegnati nelle attività di tirocinio.

Articolo 7

Il soggetto promotore si impegna ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Il soggetto ospitante si impegna a segnalare gli infortuni, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Articolo 8

La presente convenzione diventa operativa, ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio, dopo la sottoscrizione da parte del Dirigente Scolastico della scuola che ospita i tirocinanti e da parte del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro o suo delegato.

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità fino al termine delle attività dei Percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'a.a. 2025/2026, salvo recesso di una delle parti. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 9

La presente convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Bari.

Articolo 10

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente al "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.196/2003) come novellato dal D. Lgs. 101/2018.

Articolo 11

Il foro competente, per eventuali e future controversie che potrebbero sorgere dalla presente convenzione, è quello di Bari, salvo preventivo tentativo di definizione bonaria delle stesse.

Bari, lì

Per il Soggetto promotore

Per il Soggetto ospitante

Il Magnifico Rettore

Il Dirigente Scolastico

Prof. Roberto Bellotti

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005